s.p. Bari-Modugno km. 1,5
I - 70026 Modugno (Ba)
tel. +39 080 5367063
fax +39 080 5309952
www.bellinosrl.com
info@bellinosrl.com
P. Iva 03593370723
Cap. Soc. € 101.490,00 i.v.

Parte generale

1. Presentazione

La Bellino s.r.l. è una società a responsabilità limitata, con sede in Modugno (70026 – BA) alla S.P. Bari – Modugno, km 1.500, iscritta al Registro imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, codice ATECO 25.62. È Amministratore unico della Società il sig. Giovanni Pagnelli, nato a Bari (Ba) 10 marzo 1955, e residente in Modugno alla Contrada Staglieto n. 4, codice fiscale PGNGNN55C10A662P.

2. Introduzione

Il presente Modello è stato realizzato in attuazione delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. 8 giugno 2021, n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento, dando esecuzione ad alcune convenzioni internazionali, la responsabilità amministrativa a carico degli Enti e delle Società per alcuni reati commessi nel loro esclusivo interesse o vantaggio.

In particolare, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, in data 8 giugno 2001, è stato emanato il citato Decreto legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa interna alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche, convenzioni alle quali l'Italia aveva già da tempo aderito.

Si tratta della Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, della Convenzione firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il d .lgs. n. 231/2001, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, con la norma di cui all'art. 5, un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati "Enti") e delle Società per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio:

• da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o delle Società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, ovvero

• da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente e della Società si aggiunge a quella (penale e civile) della persona fisica, che ha commesso materialmente il reato.

La previsione della responsabilità amministrativa di cui al citato d. lgs. coinvolge, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti e le Società che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Tra le sanzioni comminabili, quelle certamente più gravose sono rappresentate dalle misure interdittive, quali la sospensione o la revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la pubblica

amministrazione, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o la revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La suddetta responsabilità si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, salvo che per la loro repressione non si proceda nello Stato del luogo in cui siano stati commessi.

2.1. Le tipologie di reato presupposto

Le tipologie di reato presupposto, anche nella forma del tentativo, così come individuate dal d.lgs. n. 231/2001 e ss.mm.ii., sono le seguenti.

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.
Art. 24 bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
Art. 24 ter	Delitti di criminalità organizzata
Art. 25	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio
Art. 25 bis	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
Art. 25 bis.1	Delitti contro l'industria e il commercio
Art. 25 ter	Reati societari, e fra questi, a) delitto di false comunicazioni sociali ex artt. 2621 e 2621 bis del Codice civile; b) delitto di false comunicazioni sociali ex art. 2622 del Codice civile; c) delitto di falso prospetto ex art. 2623 del Codice civile; d) falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione ex art. 2624 del Codice civile; e) delitto di impedito controllo ex art. 2625 del Codice civile; f) delitto di formazione fittizia del capitale, ex art. 2632 del Codice civile; g) delitto di indebita restituzione dei conferimenti ex art. 2626 del Codice civile; h) illecita ripartizione degli utili ex art. 2627 del Codice civile; i) delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante ex art. 2628 del Codice civile; l) delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori ex art. 2629 del Codice civile; m) delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori ex art. 2633 del Codice civile; n) delitto di illecita influenza sull'assemblea ex art. 2636 del Codice civile; o) delitto di aggiotaggio ex art. 2637 del Codice civile e delitto per omessa comunicazione di conflitto di interessi ex art. 2629 bis del Codice civile; p) delitto di ostacolo all'esercizio delle

	funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ex art. 2638 del Codice civile; q) delitto di corruzione tra privati ex art. 2635 del Codice civile; r) delitto di false e omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva UE 2019/2121.
Art. 25 quater	Delitti con finalità di terrorismo
Art. 25 quater. 1	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Art. 25 quinquies	Delitti contro la personalità individuale
Art. 25 sexies	Abusi di mercato
Art. 25 septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
Art. 25 octies	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Art. 25 octies 1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori
Art. 25 novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
Art. 25 decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
Art. 25 undecies	Reati ambientali
Art. 25 duodecies	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
Art. 25 terdecies	Razzismo e xenofobia
Art. 25 quaterdecies	Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati
Art. 25 quindecies	Reati tributari previsti dal d. lgs. n. 74/2000
Art. 25 sexdecies	Contrabbando
Art. 25 septies decies	Delitti contro il patrimonio culturale
Art. 25 duodevicies	Riciclaggio di beni culturali e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

2.2. Destinatari della Parte Generale

Sono destinatari (di seguito i "Destinatari") della presente Parte Generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- L'Amministratore;
- Il Direttore generale;
- i dipendenti dell'Azienda (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata

esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Generale, i seguenti soggetti esterni:

• i collaboratori, gli agenti e i rappresentanti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili;

• i fornitori e i partners (anche sottoforma di associazione temporanea di imprese, nonché di joint-venture) che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili.

2.3. Le sanzioni previste dal d. lgs. 231/2001

Le sanzioni previste dal d. lgs. 231/01 a carico della Società per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati sopra indicati sono:

- Sanzioni pecuniarie;
- Sanzioni interdittive (che possono essere disposte in via cautelare anche nella fase inquisitoria), ovvero: l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- Il divieto di pubblicizzare beni e servizi;
- La confisca del prezzo o del profitto del reato;
- La pubblicazione della sentenza.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati si applica alla Società una sanzione pecuniaria commisurata in quote, non inferiori a cento né superiori a mille.

Spetta al Giudice determinare sia l'importo unitario delle quote, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della Società, che il numero delle quote inflitte, entro i limiti previsti dalla legge, sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità della Società e dell'attività da questo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste (principio di tassatività) e non possono essere di durata inferiore a tre mesi, né superiore a due anni.

La sanzione della pubblicazione della sentenza è disposta solo in caso di comminazione delle sanzioni interdittive.

La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna e concerne la confisca del prezzo o del profitto del reato.

2.4. L'adozione del Modello quale esimente ed esonero dalla responsabilità amministrativa. Art. 6 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede una specifica esimente e forma di esonero dalla responsabilità amministrativa prevista dal citato art. 5.

s.p. Bari-Modugno km. 1,5
I - 70026 Modugno (Ba)
tel. +39 080 5367063
fax +39 080 5309952
www.bellinosrl.com
info@bellinosrl.com
P. Iva 03593370723
Cap. Soc. € 101.490,00 i.v.

In particolare, ai sensi del richiamato art. 6, la Società non è amministrativamente responsabile, laddove provi di aver predisposto e posto in essere un **Modello organizzativo e di gestione** idoneo a prevenire la commissione dei reati elencati dal decreto e di aver vigilato con continuità sul funzionamento e sulla efficacia del Modello, aggiornandolo in funzione dell'evoluzione delle attività aziendali o della normativa in materia.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere alle seguenti esigenze:

• individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001;

• prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'azienda in relazione ai reati da prevenire;

• individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;

• nominare l'Organismo di Vigilanza e Controllo (l'O.d.V.) deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e prevedere obblighi di informazione nei confronti di tale Organismo;

• introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Ove il reato venga commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'azienda o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, la Società non risponde se prova che:

• l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, il Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

• è stato affidato a un Organismo (l'O.d.V.) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento;

• i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;

• non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento ed efficacia del Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato venga commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la Società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. L'inosservanza a tali obblighi e la conseguente responsabilità della Società è, in ogni caso, esclusa qualora, prima della commissione del reato, sia stato adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi, secondo una valutazione che deve necessariamente essere a priori.

3. Storia ed organizzazione della Bellino s.r.l.

La Bellino s.r.l. è una Società a responsabilità limitata, fondata nel 1986.

Essa ha per oggetto principale lo svolgimento delle seguenti attività:

- Fabbricazione e commercializzazione di valvole a sfera, di regolazione, di controllo, on – off e di sicurezza (inclusi parti ed accessori);

- Fabbricazione e commercializzazione di macchine ed apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere (inclusi parti ed accessori), lavori di meccanica generale, compresi le costruzioni particolari a disegno e complessivi con relativa progettazione, lavorazioni metalliche per conto terzi nonché la fabbricazione, la riparazione, la manutenzione e la commercializzazione di macchine da miniera, cava e cantiere (inclusi parti ed accessori).

3.1 Amministrazione della Società

Come previsto dall'art. 13 dello Statuto, la Società può essere alternativamente amministrata su decisione dell'Assemblea dei soci:

a) da un Amministratore unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c) da un minimo di due ad un massimo di cinque amministratori ai quali l'amministrazione è affidata disgiuntamente oppure congiuntamente, secondo quanto stabilito dai soci al momento della nomina.

In data 15.2.2021, l'Assemblea dei soci ha deliberato di affidare l'amministrazione della Società ad un Amministratore unico, affidando l'incarico al sig. Giovanni Pagnelli, nato a Bari (Ba) 10 marzo 1955, e residente in Modugno alla Contrada Staglieto n. 4, codice fiscale PGNGNN55C10A662P.

3.2. Organo amministrativo, poteri e rappresentanza.

L'esercizio dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per le decisioni riservate dalla legge o dal presente statuto ai soci spettano all'Amministratore unico nominato in data 15.2.2021, al quale spetta la rappresentanza generale della Società e la facoltà di nominare institori o procuratori per determinati atti e categorie.

3.3. Governance della Bellino s.r.l.

Il sistema di corporate governance della Bellino s.r.l. risulta attualmente così articolato:

- Assemblea dei soci: l'Assemblea è convocata dall'amministratore, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, mediante avviso spedito, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, ai soci ed agli altri aventi diritto al proprio domicilio. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. Il diritto di voto spetta a coloro che rivestono la qualità di socio. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona, socia o non socia. La rappresentanza deve essere conferita con delega scritta e non può essere conferita che per una sola assemblea, con effetto per le successive convocazioni della medesima, e non può essere rilasciata in bianco. Il rappresentante non può rappresentare in assemblea più di un socio. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega;
- Amministratore unico: come già precisato, in data 15.2.2021, l'Assemblea dei soci ha nominato amministratore unico il sig. Giovanni Pagnelli, con durata della carica sino alle dimissioni od alla revoca.

- Organo di controllo: Quando è obbligatorio per legge, ai sensi dell'art. 2477 c.c., l'Assemblea nomina un Sindaco. I soci possono, comunque, nominare un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti. La revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti. Con verbale del 02.08.2023 è stato nominato organo di controllo e revisore legale dei conti il dott. Cataldo Naglieri;
- Direttore generale: La Società Bellino s.r.l. ha provveduto alla nomina di un Direttore generale, nella persona della dott.ssa Incoronata Maria Luciano.

3.4. Principi di controllo in materia di deleghe e procure

Il sistema di deleghe e procure è caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei rati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa. I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure all'interno della Bellino s.r.l. sono i seguenti:

- Tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti con la p.A. devono essere dotati di delega formale e -ove occorra – anche di procura;
- Le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità ed a una posizione adeguata all'organigramma;
- Ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
- i poteri del delegato, precisandone i limiti;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;

- il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

Il sistema delle deleghe e delle procure costituisce protocollo applicabile a tutte le attività sensibili

3.5. Organigramma

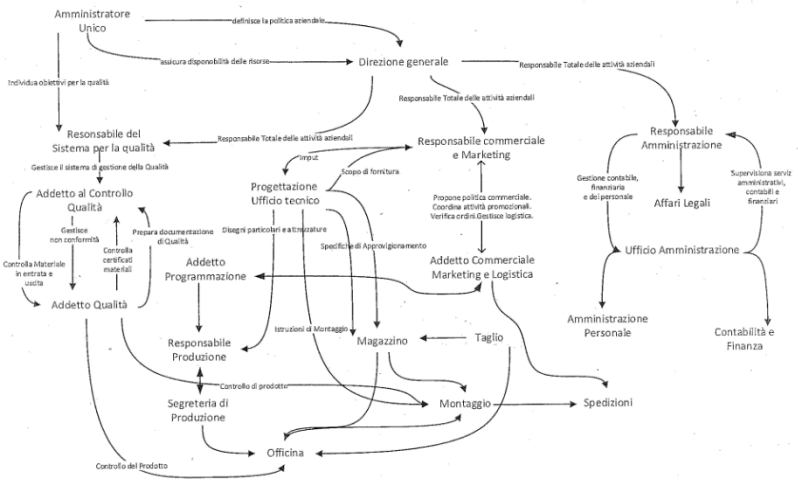

4. Finalità dell'adozione del Modello

Il presente Modello è stato approvato ed adottato in data 23 aprile 2024.

La Bellino s.r.l., al fine di assicurare sempre più condizioni di correttezza e di trasparenza nella gestione e conclusione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei soci e del lavoro dei propri dipendenti, è consapevole dell'importanza di dotarsi, come previsto dall'art. 6 d.lgs. n. 231/2001, di un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte del proprio Amministratore, dei propri dipendenti e dei collaboratori.

La Bellino s.r.l. ha, pertanto, deciso di dotarsi di un proprio Modello, avviando un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal D. lgs. n. 231/2001 e, se necessario, all'integrazione del sistema attualmente esistente.

La Bellino s.r.l. ha ritenuto in conformità alla propria politica aziendale procedere all'adozione del Modello, unitamente all'adozione del Codice Etico, nella convinzione che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i suoi dipendenti e di tutti gli altri soggetti sopra indicati, qualificati come "Destinatari" del Modello, affinché essi seguano nell'espletamento dei propri incarichi e attività comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel decreto. V'è, dunque, che il Modello è stato adottato per finalità di sensibilizzazione e come mezzo imprescindibile di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa di riferimento.

s.p. Bari-Modugno km. 1,5
I - 70026 Modugno (Ba)
tel. +39 080 5367063
fax +39 080 5309952
www.bellinosrl.com
info@bellinosrl.com
P. Iva 03593370723
Cap. Soc. € 101.490,00 i.v.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello di organizzazione e gestione non sia prevista dalla legge come obbligatoria, con riferimento alle Società come la Bellino s.r.l., quest'ultima ha, comunque, avviato un progetto di analisi nella convinzione che l'adozione del Modello e la sua efficace attuazione, non solo consentano di beneficiare dell'esimente prevista dal d. lgs. 231/2001, ma migliorino, nei limiti previsti dallo stesso, la propria capacità di gestione dei processi aziendali, limitando il rischio di commissione dei reati.

Attraverso l'adozione del Modello la Società Bellino s.r.l. intende, in definitiva, perseguire le seguenti finalità:

✓ migliorare il sistema di corporate governance;

✓ determinare in tutti coloro che sono individuati quali "Destinatari del Modello" la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali comminabili nei loro stessi confronti, nonché di sanzioni amministrative irrogabili direttamente alla Società;

✓ ribadire che la Bellino s.r.l. non tollera tali forme di comportamento illecito e che esse sono fortemente condannate dalla Società, in quanto le stesse (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali la stessa intende attenersi nell'esercizio delle attività aziendali;

✓ informare tutti i Destinatari del Modello che la violazione delle prescrizioni ivi contenute, ancor prima della commissione di condotte costituenti reato, comporterà l'applicazione di apposite sanzioni che potranno spingersi fino alla risoluzione del rapporto contrattuale;

✓ consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi e sanzionare i comportamenti contrari al Modello.

5. Destinatari del Modello

I destinatari del presente Modello, vincolante in ogni sua parte, sono:

- l'Amministratore unico;
- il Direttore generale
- i Soci;
- tutti i Dipendenti della Bellino S.r.l., ivi inclusi i soggetti in posizione apicale;
- i Collaboratori ed i Consulenti esterni che a qualunque titolo operino per la Bellino S.r.l.;
- gli Agenti, i Rappresentanti;
- i Fornitori, ai fini di garantire la costituzione di una efficace supply chain.

Tutti i destinatari sono, pertanto, tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente Modello.

6. Predisposizione del Modello

In conformità a quanto previsto dal d. lgs. n. 231/2001, i punti fondamentali sviluppati nella definizione del Modello possono essere così brevemente riassunti:

• mappatura dettagliata delle attività aziendali cosiddette sensibili, ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al d.lgs. n. 231/2001 e, pertanto, da sottoporre ad analisi e monitoraggio;

• analisi dei rischi potenziali per ognuno di essi, con riguardo alle potenziali modalità attuative degli illeciti;

• valutazione del sistema di controlli preventivi alla commissione di illeciti e, se necessario, definizione o adeguamento delle misure previste.

Ai fini della predisposizione del Modello si è, dunque, proceduto:

• ad identificare le attività cosiddette sensibili, attraverso il preventivo esame della documentazione (organigrammi, procure, mansionari, disposizioni e comunicazioni organizzative) ed ad una serie di colloqui con alcuni dei soggetti preposti ai vari settori dell'operatività della Società (ovvero con i responsabili delle diverse funzioni). L'analisi è stata preordinata all'identificazione ed alla valutazione del concreto svolgimento di attività nelle quali potessero configurarsi condotte illecite a rischio di commissione dei reati presupposti. Allo stesso tempo si è proceduto a valutare i presidi di controllo, anche preventivo, in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento;

• ad individuare ed implementare le azioni necessarie ai fini del miglioramento del sistema di controllo e all'adeguamento dello stesso agli scopi perseguiti dal d. lgs. n. 231/2001, nonché ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

• a definire i protocolli di controllo (le c.d. procedure) nei casi in cui un'ipotesi di rischio sia stata ravvisata come sussistente. In tal senso, si sono dunque definiti protocolli di decisione e di attuazione delle decisioni.

Il principio adottato nella costruzione del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Si è, quindi, proceduto ad effettuare la ricognizione e la valutazione dell'efficacia dei sistemi d'organizzazione, gestione e controllo esistenti ed utilizzati all'interno dell'azienda e a codificare, ove necessario in documenti scritti, le prassi aziendali in corso, finalizzate alla prevenzione di condotte illecite individuate dal D.Lgs. 231/2001.

Al termine del processo di codifica delle prassi di organizzazione, gestione e controllo esistenti, nonché di aggiornamento delle procedure/regole di comportamento aziendali, sono state individuate le procedure riferibili al Modello, raccolte in appositi documenti allegati al Modello e portati di volta in volta a conoscenza dei Destinatari e mettendole comunque a disposizione degli stessi anche attraverso la pubblicazione nella rete aziendale.

Le procedure/regole di comportamento riconducibili al Modello si integrano, evidentemente, con le altre linee guida organizzative, con gli organigrammi, gli ordini di servizio, il sistema di attribuzione di poteri e le procure aziendali – in quanto funzionali al Modello - già utilizzati o operanti nell'ambito dell'ente, i protocolli interni, le procedure ed i regolamenti aziendali.

7. Strutture ed elementi costitutivi del Modello

Il Modello, la cui presente "Parte Generale" ne costituisce il documento descrittivo, è un sistema normativo interno finalizzato a garantire la formazione, l'attuazione e il controllo delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire, formato dai seguenti "strumenti":

1. un Codice Etico (che fissa le linee di orientamento generali);

2. la "Parte Speciale" del presente Modello predisposta per le diverse tipologie di reato applicabili alla Società, che, in considerazione del loro particolare contenuto possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti;

3. un sistema di procedure formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere ed attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001, nonché volte a garantire la documentazione e/o verifica delle operazioni in dette aree;

4. l'Organigramma e un sistema di deleghe e di poteri aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione dei processi aziendali di formazione e di attuazione delle decisioni.

Si precisa che dall'analisi condotta è stata del tutto ritenuta remota la possibilità di concreta realizzazione dei reati di:

• falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25 bis);

• reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine interno ed internazionale;

• sfruttamento minorile;

• tratta di persone e riduzione in schiavitù;

• abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (L.18.04.05, n. 62);

• pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;

• detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);

• diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);

• intercettazioni, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);

• installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);

• danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);

• frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

• sicurezza nazionale cibernetica (art. 24-ter DLgs 231/01, così come modificato dall'articolo 1, comma 11-bis, del D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133)

• reati "transnazionali" di cui alla L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 10;

• delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (Art. 416, sesto comma c.p.);

• associazioni di tipo mafioso anche straniere (Art. 416-bis c.p.);

• scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416 ter c.p.);

• sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 c.p.);

• associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/90);

• delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine [Art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p];

• falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis DLgs 231/01);

• delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (Art. 25 nonies DLgs 231/01);

• induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377 bis c.p.);

• procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 del DLgs 286/98;

• razzismo e xenofobia di cui all'art. 25 terdecies DLgs 231/01.

• frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui all'art. 25 quaterdecies DLgs 231/01.

Trattasi infatti di reati che, considerato l'assetto organizzativo e l'attività dell'azienda, non assumono particolare rilevanza, in quanto, si sostanziano in condotte estranee ai processi gestiti dall'azienda e, comunque, i presidi di controllo previsti rendono remota la possibilità di una loro realizzazione.

7.1. Mappa delle attività aziendali "sensibili"

Per quanto sopra esposto sono state individuate, in base alle valutazioni sulla natura dei rischi presunti, le principali aree e le relative attività da sottoporre ad analisi per le finalità previste dal d. lgs. n. 231/2001.

L'attività di mappatura, riportata nella parte speciale, ha consentito l'individuazione delle principali fattispecie di potenziale rischio/reato e delle possibili modalità di realizzazione delle stesse, nell'ambito delle principali attività aziendali identificate come "sensibili".

Sulla base dell'analisi dei rischi sono state pertanto sviluppate le Parti Speciali riferite ai potenziali reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, che possono essere commessi da parte dei Destinatari del Modello nell'esercizio delle attività aziendali

7.2. Adozione e applicazione del Modello

Il Modello è adottato dall'Amministratore con apposito provvedimento. Con lo stesso provvedimento l'amministratore conferisce, ad un organismo appositamente individuato, l'incarico di assumere le funzioni di organo di vigilanza controllo, denominato Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello stesso, nonché di curare la predisposizione delle procedure operative idonee a garantirne il più corretto funzionamento.

8. L' Organismo di Vigilanza e Controllo: art. 6, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 231/2001

8.1. Istituzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV)

L'esenzione e l'esonero dalla responsabilità amministrativa, come disciplinata dall'art. 6, 1° comma, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 231/2001, prevede anche l'obbligatoria istituzione di un organismo dell'azienda, dotato sia di un autonomo potere di controllo, che consenta di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia del costante aggiornamento dello stesso.

In base alle previsioni del d. lgs. n. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei Modelli, nonché di proporne l'aggiornamento è stato individuato in una struttura monocratica.

L'Organismo di Vigilanza è nominato direttamente dall'Amministratore.

Requisiti fondamentali dell'azione dell'Organismo di Vigilanza sono l'autonomia, l'indipendenza e la continuità dell'azione. Egli deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge e deve avere le conoscenze e capacità tecniche e professionali necessarie allo svolgimento dei compiti che gli sono attribuiti.

La sussistenza e la permanenza di tali requisiti soggettivi vengono, di volta in volta, accertate dall'Amministratore sia preventivamente alla nomina sia durante tutto il periodo in cui resta in carica. Il venir meno dei suindicati requisiti in costanza di mandato determina la decadenza dell'incarico.

L'Organismo di Vigilanza risponde del proprio operato direttamente all'Amministratore e non è legato alle strutture operative da alcun vincolo gerarchico, tanto affinché venga garantita la sua piena autonomia ed indipendenza di giudizio nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Il funzionamento, il ruolo ed i compiti dell'Organismo di vigilanza sono disciplinati da apposito regolamento ("Regolamento dell'Organismo di Vigilanza").

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, si evidenzia che a tale organo sono attribuiti all'Amministratore i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessarie allo svolgimento dell'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ed all'aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del d. lgs. n. 231/2001.

Inoltre, ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo, l'Amministratore, tenuto conto anche delle attività dell'Organismo di Vigilanza, può attribuirgli un budget di spesa annuale per lo svolgimento dell'attività, budget che l'Organismo potrà utilizzare in piena autonomia gestionale, fornendo all'esito dell'anno solare apposito rendiconto.

L'Organismo di Vigilanza, valutata periodicamente la sua adeguatezza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, propone all'Amministratore le eventuali modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie al suo ottimale funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

L'Organismo di Vigilanza si avvale ordinariamente delle strutture della Società per l'espletamento delle sue funzioni di vigilanza e controllo e, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali (quali, ad esempio, il Direttore generale o il Responsabile della qualità), ovvero di consulenti esterni.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 4, del d.lgs. n. 231/2001, "negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b) del comma 1 del medesimo articolo, possono essere svolti dall'Organo dirigente. Tuttavia, al fine di garantire totale autonomia ed indipendenza al nominato ODV, la Bellino s.r.l. ha individuato, con atto di conferimento di incarico del 23.4.2024, l'Organismo di vigilanza nella persona dell'avv. Francesca Benedetto, esperto esterno dotato dei requisiti e delle capacità tecnico professionali idonei a svolgere il ruolo affidato.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza può avvenire per i sottoelencati motivi:

- venir meno dei requisiti di cui sopra;

- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;

- grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;

- violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico dell'Organismo di Vigilanza;

- mancata o insufficiente attività di controllo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete all'Amministratore.

Con il provvedimento di revoca dell'Organismo di Vigilanza si procede immediatamente alla sua sostituzione.

8.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza e Controllo sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei soggetti interessati, segnalando le eventuali inadempienze e i settori che risultano più a rischio anche in considerazione delle eventuali violazioni verificatesi;

2. verificare l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia del Modello nel prevenire gli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001;

3. segnalare all'Amministratore eventuali necessità od opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso, anche in relazione a mutate condizioni aziendali;

4. segnalare all'Amministratore, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società.

Per un efficace svolgimento delle suindicate funzioni, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

• elaborare ed implementare un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo sempre presente che la responsabilità primaria sul controllo delle attività resta, comunque, demandata al management operativo e forma parte integrante dei processi aziendali;

• verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di adeguarla ai mutamenti dell'azienda e/o della struttura;

• effettuare le attività di controllo sul funzionamento del Modello, anche tramite le funzioni interne e/o esterne individuate;

• effettuare verifiche mirate su situazioni ritenute particolarmente e rischio;

• verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello, nonché del livello di conoscenza dello stesso;

• raccogliere tutte le informazioni in merito ad eventuali violazioni delle prescrizioni contemplate dal Modello ed effettuare le eventuali conseguenti indagini;

• porre in essere o proporre agli organi di vertice (Amministratore e direttore generale), in funzione delle relative competenze, le azioni correttive necessarie per migliorare l'efficacia del Modello;

• raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al Modello;

• monitorare l'adeguatezza del sistema sanzionatorio previsto per i casi di violazione delle regole definite dal Modello;

• coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite dal Modello, o per l'individuazione di nuove aree a rischio, nonché, in generale, per la valutazione dei diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;

• promuovere iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti od aggiornamenti;

• svolgere attività di reporting nei confronti degli organi sociali.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:

• emanare un Regolamento e/o disposizioni intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza stesso (qualora egli ritenga di dover precisare o meglio dettagliare le disposizioni contenute in questo Modello);

• accedere ai documenti rilevanti per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Organismo di Vigilanza dal d. lgs. n. 231/2001;

• avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, d'intesa con l'Amministratore, dell'ausilio di soggetti interni od esterni all'azienda, cui demandare lo svolgimento delle attività operative di verifica;

• procedere in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità ad atti di verifica con riguardo all'applicazione del Modello;

• chiedere ed ottenere che i responsabili delle funzioni aziendali e, ove necessario, l'Amministratore, nonché i collaboratori, i consulenti, ecc., forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie

loro richieste per il monitoraggio delle varie attività aziendali che rilevino ai sensi del Modello, o per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso da parte delle strutture organizzative aziendali.

Si precisa che, al fine di garantire assoluta autonomia e indipendenza all'Organismo di vigilanza e controllo, il suo operato non potrà essere sindacato da nessun organismo o struttura aziendali.

L'Organismo di Vigilanza, conseguentemente alle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio, evidenzia alle funzioni aziendali competenti l'opportunità che la Società proceda ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello.

L'Organismo di Vigilanza verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni aziendali competenti.

In presenza di problematiche interpretative o di quesiti sul Modello, i Destinatari possono rivolgersi all'Organismo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

8.3. Doveri di informazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha la responsabilità nei confronti dell'Amministratore di:

• relazionare periodicamente sull'andamento del Modello, predisponendo, almeno annualmente, una relazione scritta sull'attività svolta, sulle criticità emerse e sulle azioni correttive intraprese o da intraprendere; • comunicare puntualmente le segnalazioni pervenute di violazioni del Modello ex. D.Lgs. 231/2001.

L'Organismo di Vigilanza può essere consultato in qualsiasi momento dall'Amministratore per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, immediatamente, trasmette all'Amministratore ogni segnalazione relativa al verificarsi di situazioni straordinarie, quali ipotesi di violazione dei principi di attuazione del Modello, di modifiche legislative in materia di responsabilità degli enti.

8.4. Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve essere costantemente informato sugli aspetti che possono esporre la Società al rischio correlato alla potenziale commissione dei reati contemplati dal d. lgs. n. 231/2001.

Tutti i dipendenti e tutti coloro che cooperano al perseguimento degli obiettivi aziendali, nel contesto delle diverse relazioni che essi intrattengono con la Società, sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e dei suoi allegati (Codice etico, procedure o regolamenti), nonché in ordine alla inidoneità e/o inefficacia di tali documenti e in merito ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante.

In particolare, tutti i soggetti sopra indicati sono tenuti a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

• provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al d. lgs. n. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;

• richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per i reati previsti dal d. lgs. n. 231/2001;

• rapporti predisposti dai responsabili delle funzioni aziendali nell'ambito delle attività di controllo svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del d. lgs. n. 231/2001;

• notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari;

• aggiornamento del sistema deleghe;

• eventuali comunicazioni dell'ente di revisione riguardanti aspetti che possono indicare carenze nel sistema di controllo interno, ovvero fatti censurabili o osservazioni sul bilancio della Società;

• comunicazioni specifiche in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui alla Parte Speciale del Modello.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni informazione proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello stesso nelle aree di attività a rischio.

L' Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, e deciderà se proporre al soggetto competente l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dell'autore dell'infrazione, ovvero se archiviare la segnalazione.

In caso di avvio del procedimento disciplinare, l'organismo titolare dell'azione sarà tenuto ad informare l'Organismo di Vigilanza circa gli sviluppi e l'esito del procedimento stesso.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza, in ossequio anche alla normativa sul "whistleblowing", agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Chiunque violi gli obblighi di riservatezza anzidetti o compie atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante è passibile di sanzioni disciplinari. Il licenziamento, demansionamento etc. conseguenti alle segnalazioni di cui al presente paragrafo sono nulli.

Si rimanda al regolamento sul "whistleblowing" per le altre funzioni assegnate con riferimento a tali segnalazioni all'Organismo di vigilanza.

9. Formazione del personale e Diffusione della conoscenza del Modello

9.1. Formazione del personale

Al fine di dare efficace attuazione al Modello, è stato definito uno specifico piano di comunicazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalle competenti funzioni aziendali che si coordinano con l'Organismo di Vigilanza. L'attività formativa è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di

attività o del processo in cui gli stessi operano. L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la richiesta della firma di presenza.

L'Organismo di Vigilanza controlla che sia garantito un costante aggiornamento dei corsi di formazione in funzione delle mutate esigenze normative ed operative e vigila sull'effettiva fruizione dei medesimi.

9.2. Informazione a collaboratori, consulenti e altri soggetti terzi

Ai soggetti esterni all'azienda (agenti, fornitori, collaboratori, professionisti, consulenti ecc.) sono fornite, da parte dei responsabili delle funzioni aziendali aventi contatti con gli stessi, apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Società in conformità ai Modello ed ai suoi allegati. Tale informativa si estende, altresì, alle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello e dei suoi allegati, ovvero, alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali. Laddove possibile, nei testi contrattuali sono inserite specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze.

10. Approvazione, Modifica e Attuazione del Modello.

10.1. Approvazione e adozione del Modello

L'adozione e l'efficace attuazione dei Modelli costituiscono, ai sensi dell'art. 6, comma I, lett. a) del d. lgs. n. 231/01, atti di competenza dell'Amministratore. E', pertanto, rimessa a quest'ultimo la responsabilità di approvare ed adottare, mediante apposito provvedimento, il Modello.

10.2. Modifiche e integrazioni del Modello

Le successive modifiche e integrazioni dei principi di riferimento del Modello, finalizzate a consentire la continua rispondenza dello stesso alle eventuali successive prescrizioni in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, sono anch'esse rimesse alla competenza dell'Amministratore.

Fra le modifiche di carattere sostanziale rientrano:

• inserimento di ulteriori Parti Speciali;

• modifiche di alcune parti del presente documento;

• modifica del regolamento dell'Organismo di Vigilanza eventualmente adottato;

• modifica del Sistema Sanzionatorio.

È riconosciuta all'Amministratore la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali modifiche e integrazioni nelle Parti Speciali.

10.3. Attuazione del Modello

È compito dall'Amministratore, provvedere all'attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi fondamentali dello stesso. Per l'individuazione di tali azioni, l'organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'Amministratore deve, altresì, garantire, anche attraverso l'intervento dell'Organismo di Vigilanza, l'aggiornamento delle aree di attività "sensibili" e delle Parti speciali del Modello, in relazione alle esigenze di adeguamento che si rendessero necessarie nel futuro.

s.p. Bari-Modugno km. 1,5
I - 70026 Modugno (Ba)
tel. +39 080 5367063
fax +39 080 5309952
www.bellinosrl.com
info@bellinosrl.com
P. Iva 03593370723
Cap. Soc. € 101.490,00 i.v.

Infine, l'efficace e concreta attuazione del Modello adottato è garantita:

• dai responsabili delle varie strutture organizzative (direzioni, funzioni, unità organizzative) della Società in relazione alle attività a rischio dalle stesse svolte;

• dall'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dei poteri di iniziativa e di controllo allo stesso conferiti sulle attività svolte dalle singole unità organizzative nelle aree "sensibili".

*****

Il presente Modello è stato approvato ed adottato dall'Amministratore unico in data 24.4.2024 e presentato in data 2.5.2024.

Modugno,